

27 DIC 2024



CORTE di APPELLO di CATANZARO

OGGETTO: *Provvedimento di variazione tabellare immediatamente esecutiva riguardante l'attribuzione della materia della protezione internazionale al 1° Collegio della Prima Sezione Civile.*

LA PRESIDENTE

Considerato che la legge 9 dicembre 2024 n. 187, che ha convertito con modificazioni il D.L. 11 ottobre 2024 n. 145, ha assegnato alla competenza delle Corti di Appello, con decorrenza 10.1.2025, le convalide dei provvedimenti del questore che dispongono o prorogano il trattenimento dello straniero in un centro di accoglienza e i reclami nei confronti dei provvedimenti emessi dal Tribunale sulle istanze di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti previsti dall'art. 35 D. Lgs. n. 25/2008 (revoca e cessazione della protezione e anche mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale, a norma dell'art. 32, comma 3);

Ritenuto, dunque, necessario individuare la Sezione che dovrà occuparsi delle nuove materie per le quali il legislatore ha previsto, in esclusiva, la competenza del giudice di secondo grado;

Ritenuto opportuno assegnare i suddetti procedimenti alla Prima Sezione Civile e, segnatamente, al 1° Collegio della Sezione, deputato tabellarmente a trattare, tra l'altro, gli affari in materia di stato della persona, diritti della personalità e famiglia, non solo perché tali materie più si avvicinano alla materia dell'immigrazione e della protezione internazionale, ma anche in considerazione del fatto che, prima dell'entrata in vigore del D.L. 17 febbraio 2017 n. 46 (recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale") alla stessa Prima Sezione Civile erano attribuite le impugnazioni avverso i provvedimenti dei giudici di primo grado riguardanti il contenzioso derivante dal fenomeno migratorio;

Precisato, peraltro, che - allo stato -, non esistendo all'interno del distretto centri di accoglienza, la detta Sezione non dovrebbe essere gravata delle convalide dei provvedimenti di trattenimento, per le quali è prevista la competenza delle Corti di Appello in composizione monocratica, sicché non appare opportuno prevedere, al momento, alcuna turnazione tra i Consiglieri;

Ritenuto che la presente variazione tabellare va dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 40, comma 1, lett. b) della vigente circolare sulla formazione delle tabelle per il quadriennio 2026/2029, stante l'imminenza dell'entrata in vigore della legge n. 187/2024;

Sentiti i Presidenti di Sezione;



P.Q.M.

Dispone con provvedimento immediatamente esecutivo che i procedimenti indicati in parte motiva siano assegnati alla Prima Sezione Civile della Corte per essere trattati dai Consiglieri componenti del 1° Collegio, tra i quali saranno ripartiti secondo il criterio di assegnazione previsto nelle tabelle attualmente vigenti.

Dispone che il presente decreto sia immediatamente comunicato, mediante l'inserimento nel sistema informatico, ai Presidenti di Sezione e ai Consiglieri della Corte, per le loro eventuali osservazioni, da proporre entro sette giorni, alla Dirigente amministrativa e al Direttore del settore civile e sia trasmesso al Consiglio giudiziario per il parere, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Sig. Procuratore Generale in sede e ai Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto.

Dispone, altresì, l'inserimento del provvedimento nel sistema informatico e nel sito *web* della Corte di Appello.

Catanzaro, 27 dicembre 2024

La Presidente della Corte

Concettina Epifanio
